

IVA

La disciplina Iva delle autovetture assegnate agli amministratori

di Luca Mambrin

Dopo esserci occupati nel [precedente intervento](#) della disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti vediamo ora il **trattamento fiscale delle autovetture assegnate agli amministratori**.

Nel caso in cui l'amministratore produca **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** la [circolare AdE 5/E/2001](#) ha chiarito che tale assimilazione concerne **le modalità di determinazione del reddito** del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma **non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge**. Sulla base di tale assunto, con riferimento ai veicoli dati in uso promiscuo ai collaboratori/amministratori per la maggior parte del periodo d'imposta viene quindi fornita **un'interpretazione notevolmente restrittiva**, negando che si possano applicare le disposizioni di favore previste per i dipendenti.

La successiva [circolare AdE 1/E/2007](#), ribadendo quanto già chiarito dalla circolare 5/E/2001, ha ulteriormente puntualizzato che l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori non opera in particolare con riferimento **alle disposizioni che regolano la deduzione dei costi dal reddito d'impresa** e di lavoro autonomo.

Ciò premesso l'impresa, nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, potrà **dedurre**:

- **integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore** (ovvero il *fringe benefit*), trovando applicazione [l'articolo 95 del Tuir](#);
- **l'eventuale eccedenza** delle spese rispetto al *fringe benefit* potrà essere dedotta secondo i limiti previsti dall'[articolo 164, lett. b\), del Tuir](#) per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè nel **limite del 20%** (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo fiscalmente riconosciuto di **euro 18.075,99** (euro 25.822,85 per gli agenti e rappresentanti).

Ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore, va fatto riferimento all'[articolo 51, comma 4, lett. a\), del Tuir](#) il quale prevede che si determini in capo all'amministratore un *fringe benefit* determinato assumendo **una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del **costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto**.

Si considerino ad esempio le **seguenti spese relative ad un veicolo**, iscritto ad un costo di euro 20.000 e concesso in uso promiscuo all'amministratore, il cui **fringe benefit ammonta a euro 1.700**:

- **quota ammortamento**: euro 5.000 (25% di 20.000,00);
- **carburante**: euro 1.500;
- **assicurazione**: euro 1.000.

L'ammontare delle **spese rilevanti fiscalmente** è il seguente: euro 4.519,00 (25% di euro 18.075,99) + euro 2.500,00 = euro 7.019,00.

Per l'autoveicolo, **la società può dedurre un importo pari ad euro 2.763,80**, su euro 7.500 di costi imputati a bilancio, dato da:

- **euro 1.700**, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- **euro 1.063,80**, come spese relative al veicolo eccedenti il *fringe benefit*, ovvero $20\% \times (7.019 - 1.700)$.

Anche per quanto riguarda **gli aspetti relativi all'Iva** non sarà possibile applicare la disciplina di vantaggio prevista per i dipendenti, ovvero beneficiare della detrazione integrale dell'Iva nel caso in cui tali veicoli vengano assegnati a titolo oneroso, con **base imponibile calcolata sulla base del valore normale** (nel caso in cui il corrispettivo addebitato fosse inferiore a tale valore) **determinato in misura corrispondente al fringe benefit previsto ai fini reddituali**.

Pertanto, **indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione del veicolo** (a titolo gratuito o a titolo oneroso), la detrazione dell'Iva può essere esercitata sempre nel limite previsto dell'[articolo 19-bis.1, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#), ovvero sia nella misura del **40%**.

In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia che **nell'interpello n. 904-472/14** prende posizione su tale argomento fornendo parere negativo rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.

In particolare, nel parere fornito l'Agenzia ha precisato che “*data la natura eccezionale di tali disposizioni*” le norme previste specificatamente **per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere applicate anche a quelle concesse in uso promiscuo agli amministratori**.

Pertanto, richiamando le già citate circolari AdE 1/E/2001 e 5/E/2007 viene nuovamente ribadito che l'assimilazione del reddito dell'amministratore a quello di lavoro dipendente concerne **le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette**, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge: quindi per ciò che concerne **la detrazione dell'Iva a monte relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo all'amministratore** l'Agenzia ritiene che debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

